

ANTONIO GUARINO

LA GIUSTIZIA DEL TURCO

Estratto da "DIRITTO E GIURISPRUDENZA"

Volume 73 (1958) - N. 7



**CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE
NAPOLI**



Si legge sotto il n. 209 (non 289) dei *Ricordi* di Francesco Guicciardini [ed. DE CAPRARIIS, in *La letteratura it., Storia e testi*, vol. 30 (Milano-Napoli s. d. ma 1953) p. 141] questa amarissima riflessione di quel grande politico e storico (ma forse un po' meno cosciente avvocato e giurista): « Io credo siano manco male le sentenze de' Turchi, le quali si espediscono presto e quasi a caso, che el modo de' giudici che si usano comunemente tra' Cristiani: perchè la lunghezza di questi importa tanto, e per le spese e per e disturbi che si danno a' litiganti, che non nuoce forse manco che facessi la sentenza che s'avessi contro el primo di. Senza che, se noi presupponiamo le sentenze de' Turchi darsi al buio, ne séguita che — ragguagliato — la metà ne sia giusta; senza che, non forse minore parte ne sono ingiuste di quelle date tra noi, o per la ignoranza o per la malizia de' giudici ».

Il Candian, nel respingere (in *Temì* 1958, 287 ss.) queste malignità del Guicciardini sui « giudici che si usano comunemente tra' Cristiani », segnala peraltro, *apertis verbis*, una eccezione: la quale sarebbe rappresentata da un recente decreto della Corte di Appello di Milano (sez. I, 22 aprile 1958), ch'egli sottopone a fierissima critica (*Una enormità imprescrittibile della Corte di Milano*, ivi). La Corte di Milano, riformando un decreto del Tribunale del 13 febbraio 1958 (riportato egualmente in *Temì* cit.), ha ritenuto inapplicabile (come risulta dalla motivazione) il provvedimento *ex a.* 2409 c.e. di revoca degli amministratori e dei sindaci di una società per azioni, non ravvisando nei molti ed aspri addebiti mossi a costoro la sussistenza, in fatto, degli estremi richiesti dalla legge.

Ha deciso bene la Corte di Milano? Ha deciso male? Malissimo?

Dalla motivazione, che è prevalentemente in fatto, questo non risulta (nè potrebbe risultare) con chiarezza, sebbene si sia, obbiettivamente (sopra tutto in base al confronto col decreto del Tribunale), più portati a criticare, che non ad accogliere, almeno *in toto*, le argomentazioni della Corte.

Tuttavia, non è sotto questo profilo e su questo piano che il Candian attacca, come è suo diritto e dovere di provveduto giurista, il giudicato milanese. Rivolto al « povero lettore » di quel deprecato decreto, egli lo invita concitatamente a scandalizzarsene in ogni senso, culminando in queste testuali parole: « inutile dire che ho a tua disposizione tutto quanto ti occorresse per meglio 'ficcar lo viso a fondo' ».

Queste parole fanno sorgere in me, come forse in ogni altro povero o ricco lettore di *Temì*, il sospetto che il Candian, nell'additare l'« enormità imprescrittibile » della Corte di Milano, non abbia parlato, una volta tanto, *ex cathedra* (e che cattedra, e come degnamente illustrata!), ma abbia invece reagito in una veste diversa: nella veste cioè dell'avvocato

di parte. Il che (se vero) implica che gli elementi offerti dal Candian al lettore per meglio « ficcar lo viso a fondo » non sono quelli dell'altrui, e sopra tutto della sua dottrina, ma son quelli del fatto, della vicenda concreta sottoposta all'esame prima del Tribunale e poi della Corte di Milano. Insomma gli elementi di una fattispecie che, secondo il nostro ordinamento giuridico, sta solo ai giudici di valutare e di decidere.

Mi sia concesso di dire con franchezza che, sebbene io mi renda pienamente conto dello stato d'animo in cui è venuto a trovarsi l'illustre Maestro milanese, non sento di poter approvare e apprezzare questo tentativo di svincolamento della causa dai suoi giudici naturali. I casi recenti, e a tutti notissimi, del processo Montesi e di quello del Vescovo di Prato ci dicono chiaramente quanto ciò sia socialmente pericoloso. Ma, a prescindere dal pericolo sociale costituito da un invito ai cittadini acché giudichino i loro giudici, vi è sopra tutto, se non erro, da obbiettare che non sarebbe giusto, che non è giusto menomare la dignità della Magistratura allorchè, si ritenga che questa, pur non avendo esercitato il suo ministero d'onestamente (che è fuor di discussione), lo ha esercitato con leggerezza o superficialità.

Io sono convinto che il Candian, uomo leale e generoso quanto altri mai, non me ne vorrà per la franchezza di questa mia reazione. Una reazione doverosa, perchè, sebbene egli Vescovo ed io modestissimo suddiacono, sia lui che io siamo del pari sacerdoti della Giustizia (Ulp. D. I.I.I.I.).

E comunque, a lenire la sua (ripeto, spiegabilissima) indignazione per una decisione non conforme al suo avviso, offro al Candian quest'altro frustulo guicciardiniano (*Appendice ai Ricordi*, ediz. citata, n. LI, p. 151): « Infinite sono le varietà delle nature e de' pensieri degli uomini: però non si può immaginare cosa né sì stravagante né sì contro a ragione che non sia secondo el cervello di alcuno. Per questo, quando sentirete dire che altri abbia detto o fatto cosa che non vi parrà verisimile né che possa cadere in concetto d'uomo, non ve ne fate leggiermente beffe, perchè quello che non quadra a te né al senso comune degli altri, può facilmente trovare a chi, quanto o tanto, piacerà o parrà ragionevole ».